CRITERI DA SEGUIRE PER LO SVOLGIMENTO DEGLI SCRUTINI FINALI A.S. 2016/2017

(BOZZA DA SOTTOPORRE ALL'ESAME DEL COLLEGIO DOCENTI NELLA SEDUTA DEL 17 MAGGIO 2017).

Al fine di rendere più agevoli le operazioni relative al punto 3 all'O.d.G. della seduta collegiale prevista per il 17 maggio 2017 e per favorire la redazione del relativo verbale, si invita a un esame preventivo della presente bozza predisposta dallo scrivente.

Si ricorda che, ai sensi dell'abbondante normativa vigente in materia, il Collegio docenti è tenuto a determinare *"i criteri da seguire per lo svolgimento degli scrutini al fine di assicurare omogeneità nelle decisioni di competenza dei singoli consigli di classe"* (così recita, ad es., l'art.13, intitolato Scrutini finali, comma 3, dell'O.M. 90/2001, come ribadito dall'art. 4, comma 1 e dall'art. 6, comma 1 dell'O.M. 92/2007).

Tale adempimento è, quindi, espressamente prescritto e la *ratio* che lo ispira ampiamente condivisibile, in quanto, senza voler in alcun modo affievolire l'autonomia decisionale di ciascun Consiglio di classe, l'Istituzione scolastica, dopo aver esplicitato formalmente, nel P.O.F., il suo documento pubblico più importante, cosa e come valuta, non può certo consentire, in sede di scrutinio finale, l'assunzione di comportamenti che, seppur sensati e motivati, producano deliberazioni diverse in presenza di fattispecie uguali.

Premessa – La valutazione finale dell'iter annuale di ogni studente deve riferirsi al grado di preparazione, con riguardo al profitto e, quindi, agli obiettivi didattici e formativi previsti, alle conoscenze, alle capacità e al comportamento (inteso come interesse e partecipazione al dialogo educativo), considerando altresì gli esiti di eventuali interventi didattici di sostegno e/o integrativi, di cui al Progetto "Recupero", effettuati.

Ciò premesso, i C.d.C. adotteranno responsabilmente deliberazioni sulla base dei criteri e delle linee guida qui di seguito elencati (restando salva comunque l'autonomia di ciascun Consiglio) nel decidere l'ammissione o la non ammissione alla classe successiva o la "sospensione del giudizio", purché opportunamente e debitamente motivata a verbale:

1. Effettivo livello raggiunto dallo studente nell'acquisizione delle conoscenze e delle competenze disciplinari in relazione agli obiettivi minimi prefissati in sede di Dipartimento e/o negli atti di programmazione didattico-educativa.

2. Assiduità nella frequenza, nell'impegno; partecipazione alle lezioni e alle attività proposte dalla scuola.

3. Iter compiuto dallo studente rispetto ai livelli e alla situazione di partenza (progresso/stasi/regresso).

4. Attento esame della situazione complessiva dello studente in relazione al profitto conseguito e alle competenze acquisite (ivi comprese quelle trasversali), operando, dove ciò risulti possibile e sensato, anche una ragionevole valutazione compensativa.

5. Possibilità dello studente di raggiungere, nella fase iniziale dell'anno scolastico successivo, gli obiettivi formativi e cognitivi delle varie discipline, in cui abbia fatto registrare lacune, per poter comunque seguire proficuamente il programma di studi previsto.
   La valutazione di tale possibilità è naturalmente determinata da: a) numero di materie insufficienti); b) entità di esse (lievi, cioè a dire non inferiori al "5"; gravi, cioè a dire inferiori al "5" fino al "4"; gravissime, cioè a dire inferiori al "4"); c) l'insistenza delle insufficienze nel corso dell'anno scolastico (costante/discontinua).

Ammissione alla classe successiva – Lo studente che ha conseguito almeno la sufficienza in ciascuna disciplina o gruppo di discipline è ammesso alla classe successiva, purché anche il voto di condotta sia pari ad almeno 6/10 ed egli abbia frequentato almeno 3/4 dell'orario annuale personalizzato.

Non ammissione alla classe successiva – Una situazione di profitto è da ritenersi di insufficienza quando il deficit delle conoscenze disciplinari e delle competenze acquisite abbia impedito il raggiungimento almeno accettabile degli obiettivi minimi formativi e di

contenuto prefissati in sede di riunione dei Dipartimenti disciplinari all'inizio dell'anno scolastico e/o specificati nel P.O.F. e/o in altri documenti di programmazione didattico-educativa.

L'eventuale progresso rispetto alla situazione di partenza, il quale tuttavia non si risolva nel raggiungimento di tali obiettivi minimi, costituisce un elemento apprezzabile, ma non di per sé tale da determinare necessariamente e automaticamente una deliberazione positiva, quando il quadro generale attesti una situazione di diffusa ed oggettiva impreparazione.

Laddove il competente Consiglio di classe ritenga, motivatamente e con sua specifica valutazione tecnico-discrezionale, che il livello d'impreparazione dello studente e il suo insufficiente profitto in una o più discipline siano tali da ritenere impossibile (sia per le sue attitudini che per i suoi stili cognitivi, sia per la consistenza del debito formativo che per la rilevanza delle materie, etc.) un effettivo recupero nel periodo estivo, nonostante la frequenza di corsi organizzati dalla Scuola e/o un suo studio individuale) e che, quindi, egli non sarebbe in grado di affrontare detta classe senza mortificanti disagi e/o gravi e insostenibili difficoltà, sarà deliberata la non ammissione.

Deliberazione di "sospensione del giudizio" – Sarà adottata, dopo scrupolosa valutazione di qualsiasi elemento a disposizione, anche di natura sussidiaria, in merito alle possibilità dello studente di colmare i debiti formativi prima dell'inizio dell'a.s. 2017/2018.

La sospensione del giudizio di ammissione alla classe successiva sarà pertanto deliberata esclusivamente nel caso in cui il competente Consiglio di classe avrà riconosciuto, con valutazione tecnico-discrezionale, la fattibilità del recupero, cioè a dire la possibilità dell'allievo di raggiungere effettivamente gli obiettivi formativi e di contenuto minimi preventivamente stabiliti, mediante la frequenza di corsi di recupero e/o attraverso un adeguato e serio studio autonomo durante il periodo estivo.

Tutto ciò in ottemperanza a quanto disposto all'art. 6 dell'O.M. 92/2007.

Il numero delle materie per le quali sarà possibile far sostenere allo studente le prescritte prove di verifica prima dell'inizio delle lezioni dell'a.s. 2017/2018, a fini dell'accertamento dell'acquisizione, da parte dello studente medesimo, delle conoscenze e delle competenze indispensabili per la positiva frequenza della classe successiva, non potrà essere in nessun caso superiore a 3 (tre).

Criteri ammissione esami di Stato conclusivi – Come disposto dall'art. 2, comma 1, lettera a) dell' O.M. 257 del 04 maggio 2017, sono ammessi agli esami di Stato conclusivi gli studenti che, ***"nello scrutinio finale conseguano una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi (articolo 6, comma 1, D.P.R. 122/2009)".***

A ciò si aggiunga, ovviamente, il requisito della frequenza di almeno 3/4 dell'orario annuale personalizzato.

Attribuzione credito scolastico e riconoscimento crediti formativi (studenti delle classi terze, quarte e quinte) – (Vedasi, anzitutto, i criteri di cui alla Circolare n. 157 del 09 maggio u.s.).

Relativamente all'attribuzione del credito scolastico, nell'intento di procedere in modo il più possibile uniforme in tutte le fattispecie simili, onde evitare qualsiasi disparità di trattamento, si darà particolare rilevo alla frequenza e all'impegno, come primo e più importante requisito per l'assegnazione del punteggio superiore della fascia di corrispondenza della media di profitto conseguita, e si stabiliscono i seguenti criteri operativi:

1. Se la media di profitto coincide con l'unità intera superiore della banda di corrispondenza, si attribuirà, di norma, il punteggio maggiore tra i due assegnabili, indipendentemente dalla presenza degli altri elementi concorrenti all'attribuzione del credito scolastico.

2. Se il decimale della media di profitto è ≥ 0,50 si potrà attribuire il punteggio superiore della banda di corrispondenza anche solo in presenza del requisito dell'assiduità nella frequenza e nell'impegno, indipendentemente dalla partecipazione ad altra attività e dal possesso di crediti formativi riconosciuti dal Consiglio di classe.

3. Se il decimale della media di profitto è < 0,50, si attribuirà, di norma, il punteggio superiore della banda di corrispondenza soltanto in caso di contestuale presenza del requisito dell'assiduità nella frequenza, dell'impegno nella partecipazione al dialogo

educativo e alle attività complementari e integrative, oppure anche della sola assiduità nella frequenza unitamente ad almeno un credito formativo riconosciuto dal Consiglio di classe.

In mancanza del requisito dell'assiduità della frequenza, tutti gli altri previsti non producono effetti ai fini dell'attribuzione del punteggio superiore della banda di corrispondenza.

4. Qualsiasi altro comportamento da parte del competente Consiglio di classe dovrà essere adeguatamente motivato e opportunamente verbalizzato.

Attribuzione voto di condotta – Vedasi la tabella docimologica di cui al P.O.F. – sezione Criteri valutativi.

Note e indicazioni operative

Laddove lo scrivente fosse impossibilitato a presiedere le operazioni di scrutinio di tutte le classi, si forniscono le seguenti istruzioni, alle quali i Presidenti delegati vorranno attenersi:

1) In apertura della seduta, essi vorranno ricordare che i contenuti orali della discussione sono vincolati perennemente, per legge, dal segreto d'ufficio e che è ovviamente vietata la diffusione di notizie circa gli esiti degli scrutini fino al momento della pubblicazione ufficiale degli esiti o, nei casi previsti, prima della comunicazione ufficiale agli interessati da parte della Scuola.
   L'eventuale violazione di detto segreto d'ufficio, ivi compresa l'abitudine, inammissibile, ma purtroppo non rara, di fornire informazioni a soggetti estranei al Consiglio di classe, nella sua composizione ristretta in sede di scrutinio, circa lo svolgimento dello seduta e in ordine alle posizioni assunte dai docenti, comporta l'irrogazione di sanzioni disciplinari nei confronti di chi si renda di ciò responsabile.

2) L'estratto del verbale del Collegio docenti relativo alla deliberazione dei criteri per lo svolgimento degli scrutini finali sarà allegato al verbale dello scrutinio di cui costituirà parte integrante.

3) Si deve assicurare che le singole deliberazioni, soprattutto se di rilevante importanza, vengano assunte dopo che tutti i docenti abbiano espresso il proprio parere.
In nessun caso è possibile astenersi.

   Le votazioni debbono avvenire simultaneamente, nel senso che, appena il Presidente avrà messo ai voti la proposta, non si potrà attendere e magari esprimersi sulla scorta delle alzate di mano altrui.

   Le votazioni, che sono sempre, soprattutto se relative all'ammissione alla classe successiva o agli esami di Stato conclusivi, momenti particolarmente delicati e sofferti, non debbono essere interrotte da ulteriori interventi che possano turbare le operazioni. Una volta deliberato, non si dovrà dar luogo a manifestazioni di dissenso che, oltre a non servire a niente, non farebbero altro che nuocere alla serenità dell'organo collegiale e allungare i tempi a scapito degli scrutini a seguire.

   I contrari alla deliberazione hanno invece facoltà di richiedere la messa a verbale della loro posizione soccombente.

   Il voto del Presidente vale doppio solo in caso di parità ed egli vota contestualmente agli altri componenti del Consiglio di classe.

4) Come ricorda l'art. 15, comma 10, dell'O.M. 90/2001, *"i docenti di sostegno, a norma dell'art. 315, comma 5, del D.Lvo 297/1994, fanno parte del consiglio di classe e partecipano, pertanto, a pieno titolo, alle operazioni di valutazione, con diritto di voto per tutti gli alunni della classe"*.
Inoltre, gli articoli 2, comma 5 e 4, comma 1, del D.P.R. 122/2009, così dispongono: *"I docenti di sostegno, contitolari della classe, partecipano alla valutazione di tutti gli alunni (...) Qualora un alunno con disabilità sia affidato a più docenti di sostegno, essi si esprimono con un voto unico."*

E' da ritenersi che questa confluenza su un'unica posizione da parte dei docenti di sostegno valga per qualsiasi allievo appartenente alla classe, sia esso certificato o no.

5) Gli insegnanti tecnico – pratici, anche quando il loro insegnamento si svolge in compresenza, fanno parte a pieno titolo e con voto deliberativo del Consiglio di classe. Le proposte di voto relative alle materie svolte in compresenza sono autonomamente formulate dall'insegnante teorico e da quello tecnico – pratico. Il Consiglio di classe assegna poi il voto sulla scorta di esse ed in base agli altri elementi di giudizio forniti dai due docenti (riferimenti normativi: art. 5 L. 124/1999 e C.M. 28/2000).

6) L'attribuzione del credito scolastico agli studenti delle classi terze, quarte e quinte, va debitamente motivata a verbale.

7) L'insegnante di Religione cattolica partecipa a tutte le operazioni di scrutinio limitatamente agli studenti che si avvalgono di tale insegnamento.